

DISCIPLINARE D'INCARICO

TRA

COMUNE di Fiorenzuola d'Arda (PC), C.F.: 00115070336, Codice Identificativo per Fatturazione Elettronica (Codice SDI: UF6Y8Q) in persona della dott.ssa Cristina Casella (C.F.: CSLCST61H61G337C), Responsabile del Settore Economico -Finanziario, a ciò autorizzata con Decreto del Sindaco del Comune di Fiorenzuola d'Arda, n. 51/2022 del 29/12/2022, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, in Piazzale S. Giovanni n. 2;

e

Avv. SALVATORE CALTABIANO C.F. CLTSVT74B23C261Q P.IVA 01341370334 con domicilio professionale in Vigolzone (PC), Via Gobetti, 22;

PREMESSO

- che con la delibera di G.C. n. 54 del 20/04/2023 che qui si ha integralmente richiamata e trascritta, si è autorizzato il Sindaco pro-tempore per procedere alla costituzione in giudizio a seguito della notifica a questo Ente in data 21/03/2023, da parte di Bertani Trasporti S.p.A. del ricorso avanti la Corte di Giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna, avverso la sentenza n. 64/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Piacenza;

Considerato:

- che con apposita Determinazione n. ____ del ____ CIG: ZE13AE855F, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 17 e 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 e s.m. e nel rispetto del Regolamento per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio legale approvato con delibera di C.C. n. 55 del 22/12/2016 con la quale è stato stabilito di istituire un Elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi legali per la tutela e rappresentanza del Comune dinanzi le autorità giudiziarie, esaminato il curriculum del professionista, esperto in materia di Enti locali con particolare riguardo ai tributi locali, si è individuato l'Avv. Salvatore Caltabiano del Foro di Piacenza quale professionista con la competenza ed esperienza richieste per la trattazione della controversia quale legale di fiducia dell'Ente, il cui nominativo è contenuto nell'Elenco dei professionisti come sopra accreditati;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa spesa sulla competente voce di Bilancio;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare i reciproci rapporti scaturenti dall'incarico sopra indicato, anche ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011 e successive disposizioni in materia;
- che il legale rappresentante del Comune sottoscriverà il relativo mandato;

CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

ARTICOLO 1

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda conferisce incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, all'Avvocato Salvatore Caltabiano il quale, ricevuta e letta la copia del provvedimento di incarico, con i relativi allegati, dichiara, espressamente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi deontologici e delle clausole di seguito elencate.

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione Comunale nel giudizio proposto "Contenzioso Tributario in Corte di Giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna avverso la sentenza n. 64/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Piacenza;

ARTICOLO 2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore deliberazione.

L'Avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L'Avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Fiorenzuola d'Arda a non accettare, quindi, incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune.

ARTICOLO 3

L'Avvocato incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di inconferibilità ed incompatibilità con l'incarico oggetto del presente contratto in ottemperanza alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, né alcun conflitto di interessi. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art. 1453 e 1455 del codice civile. A tal fine l'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

In caso di omessa comunicazione, l'Amministrazione entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare.

Nel caso intercorressero tra il legale incaricato e la controparte (o suoi legali rappresentanti) comunione d'interessi, rapporti professionali, relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero altre situazioni di incompatibilità previste da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale, il legale dovrà tempestivamente informare l'Amministrazione e, conseguentemente, rinunciare all'incarico.

ARTICOLO 4

L'Avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del Comune nel giudizio, oggetto del presente disciplinare, per un compenso comprensivo di IVA e CPA di € 2.537,60 per il ricorso presentato, considerando il valore della causa da euro da € 5.201,00 a € 26.000,00 e prendendo come riferimento il parametro tariffario minimo di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014.

Se il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso sarà liquidato nella misura relativa alla fase di giudizio nella quale la stessa è intervenuta.

Nel caso in cui la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese legali in favore del Comune, troverà applicazione l'art. 6 comma 2 del Regolamento.

ARTICOLO 5

Si intende compresa nel compenso così come sopra stabilito ogni attività e spesa accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.).

ARTICOLO 6

All'Avvocato spetta un compenso di euro 2.000,00, oltre IVA e CNPA e per un totale di € 2.537,60. Il predetto compenso verrà liquidato previo invio all'Ente di regolare fattura elettronica, come specificato all'art. 8.

ARTICOLO 7

Non sono dovuti pagamenti a titolo di acconto all'Avvocato fino al termine dell'incarico, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze professionali. È facoltà dell'Ente comunque sulla base della disponibilità, in bilancio, corrispondere acconti, tenuto conto dell'andamento della controversia e su richiesta motivata e documentata da parte del legale incaricato.

ARTICOLO 8

L'importo dovuto quale compenso nel rispetto di quanto stabilito ed accettato nel presente disciplinare verrà liquidato all'Avvocato dall'Ente solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura e analitica parcella, corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito.

ARTICOLO 9

L'Avvocato assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 10

L'Avvocato si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, nonché l'eventuale grado di soccombenza. È onere del professionista, prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione. È ancora compito del professionista fornire pareri sia scritti che orali, in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio ovvero di addivenire a transazioni. L'incarico comprende, quindi, anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. L'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'Avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'Avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

ARTICOLO 11

All'Avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione il legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'Avvocato incaricato principale il quale rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ARTICOLO 12

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'Avvocato nominato, previa comunicazione con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

ARTICOLO 13

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino alla data della cessazione dell'incarico, avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

ARTICOLO 14

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'Avvocato.

ARTICOLO 15

L'Avvocato si obbliga inoltre ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

ARTICOLO 16

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 17

Il Comune secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Avvocato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. L'Avvocato dichiara espressamente di avere preso visione del regolamento per la disciplina degli incarichi legali approvato con delibera di C.C. n. 55 del 22.12.2016, del Piano Triennale anticorruzione vigente, nonché del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e di uniformarsi, nello svolgimento dell'attività, al contenuto degli stessi.

ARTICOLO 18

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del Codice civile e a quelle dell'Ordinamento professionale degli Avvocati.

ARTICOLO 19

Il presente disciplinare, redatto in duplice copia, verrà inserito nel Registro interno Atti del Comune non soggetti a registrazione e sarà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato sottoscritto.

IL COMUNE

L'AVVOCATO